Indennità Fondo Reddito Ultima per i professionisti iscritti a una cassa di previdenza autonoma obbligatoria. Firmato il decreto

È in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina requisiti e modalità di erogazione dell'indennità per il mese di aprile prevista dall'art. 78 del D.L. 34/2020.

Il Decreto prevede l'erogazione in favore di professionisti di un *bonus* di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse – senza bisogno di presentazione di nuova domanda – a tutti i professionisti che abbiano fruito dell'analogo bonus per il mese di marzo.

Viene estesa, inoltre, la fruizione del *bonus* per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.

Tale *bonus* è erogato **in caso di cessazione o riduzione dell'attività professionale**.

Sul punto, il Decreto precisa che:

1) per «*cessazione dell'attività*», va intesa l'avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;

2) per «*riduzione o sospensione dell'attività*», va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).

Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del *bonus* per il mese di marzo, **per i quali l'erogazione è automatica**), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare:

1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il *bonus* di cui si è detto sopra;

3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso *bonus*;

4) alternativamente:

- di aver percepito – nell'anno 2018 – **redditi professionali fino a 35.000 euro** (in caso di limitazioni subite all'esercizio professionale) o t**ra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019**;
- in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
- di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il

30 aprile 2020;

- **di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019** ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, **di aver comunque subito limitazioni all'esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all'emergenza**.

Il *link* per prelevare il Decreto firmato il 29 maggio 2020.